



CITTA' DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
III DIREZIONE - P. O. N° 4

COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VERGA (OGGI M. RAPISARDI)
2° STRALCIO
(Adeguamento sismico CORPO B e realizzazione CORPO C in VIA ALLENDE)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CUP: H52H18000210006

AGGIORNAMENTO

**1.4 – PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEL P.S.C**

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n. 117 del 2019
Visto si esprime parere favorevole all' approvazione del
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e
dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D.L.
18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni
per l'importo complessivo di € 5542.990,00

Canicattì li 6 GIU 2019

Il R.U.P.
Ing. Gioacchino Meli



Data :

Il Progettista

il R.U.P.

Arch. Salvatore Carlino

Ing. Gioacchino Meli

6 GIU 2019

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Premessa

Nella presente relazione sono contenute le indicazioni e le disposizioni preliminari per la stesura del piano di sicurezza relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la **Costruzione Scuola Media Verga (oggi M. Rapisardi) - 2° Stralcio (Adeguamento Sismico corpo B e realizzazione corpo C in via Allende)"**

Il piano di sicurezza, facente parte integrante del progetto, dovrà essere redatto in conformità a quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 7 del D.L.vo 626/94 e dagli artt. 3 e 12 del D.L.vo 494/96, D. Lgs. 81/2008 e Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ed ha come scopo la gestione e l'evoluzione in sicurezza del cantiere relativo ai lavori sopra specificati.

Il Piano infatti ha come fine l'eliminazione o la riduzione, ad un livello accettabile dei rischi di infortunio mediante l'attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia della salute dei lavoratori che saranno impiegati nei lavori sopra citati.

Il documento così elaborato ha come utenti finali tutti gli operatori impiegati in cantiere.

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori ed i preposti, per quanto di competenza, ha l'obbligo di imporre a tutti i lavoratori il rispetto delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure previste nel presente piano di sicurezza.

Tutte le prescrizioni operative da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, vanno organizzate in schede singole per ogni tipo di lavorazione prevista, strutturate in modo da poter essere consultate anche singolarmente, all'inizio o durante ciascuna lavorazione, per avere un sintetico riepilogo delle misure di sicurezza da adottare e dei comportamenti da tenere durante l'esecuzione dei lavori.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (Dlgs 81/2008, art. 90, comma 3) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento (Dlgs 81/2008, art. 91, comma 1, lettera a).

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori:

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008, art. 90, comma 4);
- verifica l'idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a),
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, Inail e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (DLgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b),
- trasmette alla U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, elaborata

conformemente all'Allegato XII (DLgs 81/2008, art. 99, comma 1).

L'Impresa appaltatrice:

entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008, art. 92):

- Verifica l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, del "Piano di sicurezza e di Coordinamento" (PSC) (comma 1, lettera a), Verifica l'idoneità del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b),
- Organizza il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi (comma 1, lettera c),
- Verifica l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d),
- Segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma 1, lettera e),
- Sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f),

L'Impresa Affidataria:

Vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

- verifica l'idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici (DLgs 81/2008, all. XVII), nonché gli obblighi derivanti dall'art. 26 del DLgs 81/2008
- verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- coordina gli interventi di cui al DLgs 81/2008, art. 95 e 96.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di verificare e programmare tutti gli interventi di Prevenzione e Protezione necessari, si è tenuta in considerazione la seguente normativa che a titolo indicativo, ma non esecutivo, di seguito si riporta: D.P.R. n. 547/55 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; D.P.R. n. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro";

- D.P.R. n. 164/56 " Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- D.Lvo n. 277/91 "Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- D.Lvo n. 626/94 e succ. int. "Attuazioni delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
- D.Lvo n. 493/96 "Attuazioni delle direttive CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro";
- D.Lvo n. 494/94 "Attuazioni delle direttive CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili";

- D.Lvo n. 528/99 “D Lgs 494 bis”;
- D.Lvo n. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- D. Lvo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

3. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Lo svolgimento dei lavori previsti in progetto si articolerà presumibilmente secondo la sequenza operativa di seguito illustrata:

Allestimento dei cantieri:

Interventi edili e di impiantistica :

Operazioni di disallestimento del cantiere

Per ciascuna delle attività lavorative dovranno essere predisposte, come accennato, delle schede, distinte per lavorazione, contenenti l'indicazione dei rischi individuati, la valutazione degli stessi secondo i criteri di seguito illustrati, le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare, ove possibile, o comunque a diminuire i rischi stessi, i riferimenti normativi e le norme di buona tecnica da adottare.

4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere è definito come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile.

In realtà esso va inteso non soltanto come luogo fisico opportunamente attrezzato per lo svolgimento dei lavori, ma soprattutto come l'insieme delle attività, produttive e funzionali, delle persone ed in generale delle risorse che in esso interagiscono.

In funzione della tipologia dell'opera oggetto del presente piano, al contesto ambientale in cui esso verrà ad impiantarsi, il cantiere avrà le seguenti caratteristiche:

Tipologia dell'opera:	Adeguamento sismico di edificio esistente e costruzione di un edificio nuovo
Estensione:	centro urbano abitato
Ambito:	Comune di Canicattì – centro abitato

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa appaltatrice dei lavori è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare alla Direzione dei Lavori, per iscritto, il nominativo dei lavoratori incaricati alle seguenti mansioni:

1. Direttore Tecnico di Cantiere (DTC)

Il DTC è unico e ad esso sono delegate le incombenze tecniche sotto meglio specificare ed una verifica di carattere generale sull'impianto di cantiere.

La presente Pianificazione della Sicurezza prevede, in considerazione dell'attività di cantiere, una specifica attribuzione di responsabilità in capo al DTC al quale, come di seguito specificato, vengono attribuite competenze e doveri in ordine alla predisposizione delle misure antinfortunistiche.

All'attuazione delle misure di sicurezza e di igiene previste dalle leggi in materia;

Alla scelta degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori;

A rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le

norme essenziali di prevenzione mediante affissione negli ambienti di lavoro di cartelli con gli estratti degli articoli di legge, nonché promuovere iniziative atte a formare un'adeguata cultura in materia di sicurezza attraverso la sensibilizzazione dei preposti e delle maestranze.

Disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione e vigilare affinché sia rispettato il presente piano di sicurezza.

Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Accettarsi che siano state effettuate tutte le comunicazioni (o denunce) agli Enti previdenziali.

Disporre e verificare che tutte le attrezzature in uso siano munite di omologazioni e verifiche ove previsto dalle vigenti leggi.

Adottare a carico dei trasgressori delle norme di sicurezza, i provvedimenti ritenuti più opportuni.

2. Assistente Tecnico di Cantiere (o "Capo Cantiere")

L'Assistente tecnico di cantiere ha l'obbligo di rispettare tutti gli ordini impartiti dal DTC, inoltre provvede: All'efficienza dei mezzi di sicurezza necessari per l'esecuzione dell'opera.

Attuare il presente piano di sicurezza ed illustrarlo ai sottoposti.

Rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione.

Pretendere che i lavoratori usino i mezzi personali di protezione provvedere alla consegna di detti mezzi.

Informare il DTC della inadempienze in materia di prevenzione durante l'esecuzione dei lavori e sospendere gli stessi alla presenza di rischi per l'incolumità dei lavoratori.

3. Personale e maestranze

Il personale di cantiere in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del DPR 547/55 ha il dovere di:

- fare uso dei mezzi personali di protezione messi a loro disposizione dal responsabile di cantiere.
- rispettare le misure di sicurezza preposte.
- segnalare l'inefficienza delle misure e dei mezzi di sicurezza.

Ridurre nell'ambito delle proprie competenze le deficienze delle misure di sicurezza o eliminare le condizioni di pericolo.

5. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Tutta la documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso va tenuta presso gli uffici del cantiere.

Documentazione a cura dell'impresa:

Iscrizione alla C.C.I.A.A. Denuncia di nuovo lavoro INAIL

Certificati regolarità contributiva INPS-INAIL Cassa Edile

Registro degli infortuni

Libro matricola dei dipendenti

Dichiarazione di cui all'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 626/94, con riferimento all'attività di cantiere;

Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta inoltre presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg;
- copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportate sul libretto di omologazione di tutte le apparecchiature di cantiere;
- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
- dichiarazione di conformità legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche;
- denuncia all'ISPESL degli impianti protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A);
- denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B);
- libretto d'uso e manutenzione delle macchine;

6. IMPIANTI DI CANTIERE

Nell'area prescelta per l'installazione del cantiere verranno montati gli edifici prefabbricati provvisori per gli uffici tecnici, l'officina, gli uffici direzionali, i locali servizi ed i servizi. Tali prefabbricati dovranno essere dotati di impianto elettrico alimentato mediante allaccio rete ENEL esistente, impianto idrico e fognario. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. In particolare gli impianti elettrici dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme dettate dalla legge 46/90 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/97).

Tra i servizi da allestire a cura dell'Impresa dovranno essere garantiti:

- un numero sufficiente di gabinetti e lavabi dotati di acqua corrente e di mezzi detergenti e per asciugarsi;
- locali da destinarsi a spogliatoi di capacità sufficienti, illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda;
- una zona destinata al consumo dei pasti riparata dalle intemperie.

Dovranno altresì essere individuate le aree per lo stoccaggio dei materiali, dei mezzi speciali e per il parcheggio dei mezzi. In dette aree dovrà essere vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori mediante opportuna segnaletica.

7. SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al D.Lgs 81/10 e D. Lgs. 106/09 in particolare per tipo e dimensione.

In cantiere vanno installati i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione	Ubicazione
Cartello generale dei rischi di cantiere	Alle entrate
Cartello con le norme di prevenzione infortuni	Entrata pedonale
Cartello indicante ogni situazione di pericolo	In prossimità dei pericoli
Cartelli di obbligo di uso dei dispositivi di Protezione Individuale	Nelle zone del cantiere ove sono previste

Nastro di segnalazione	Lungo l'orlo dei cavi ad una distanza da essi di circa 1m
Cartelli di transito mezzi pesanti	In corrispondenza alle entrate delle aree di stoccaggio dei materiali.

8. MEZZI E ATTREZZATURE DA CANTIERE

Tutti i veicoli, i rimorchi e le relative attrezzature dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza e di sicurezza per la circolazione, e dovranno corrispondere ai tipi previsti dalle regole di cantiere e norme di legge.

I veicoli e i rimorchi saranno caricati in modo tale da evitare cadute o spostamenti del carico.

I carichi ed rimorchi fuori sagoma stradale saranno segnalati in modo appropriato e, se necessario, saranno scortati da personale provvisto di mezzi di segnalazione.

Le persone possono essere trasportate solo da mezzi appositamente adibiti a questo servizio.

Il macchinario e l'attrezzatura devono essere installati e fatti funzionare in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Nessuno potrà operare, mettere in movimento o altrimenti interferire con il macchinario di proprietà di un datore di lavoro diverso dal proprio senza averne prima ricevuta l'autorizzazione scritta del proprietario o della persona responsabile della macchina.

E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore; del divieto suddetto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Gli organi in movimento delle macchine e zone limitrofe, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.

Durante la realizzazione delle opere in progetto si prevede che verranno utilizzati i seguenti mezzi od attrezzature:

Mezzi di trasporto: Camion varie portate

Mezzi di sollevamento: autocarro con gretta, pompa distributrice c.l.s

Attrezzatura elettromeccanica: compressori, gruppi elettrogeni, sega circolare, cesoie, piegaferri, utensili elettrici portatili, attrezzatura topografica.

Opere provvisoriale: ponteggi e casseforme

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà presentare un piano operativo della sicurezza ove dovranno essere precisamente indicati e descritti tutti i mezzi d'opera che verranno impiegati durante i lavori. Per ciascuno di essi dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nonché l'adeguato stato manutentivo.

9. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

Nella prima fase di Progettazione Preliminare si sono evidenziati soprattutto il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati nel PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva. In questa seconda fase di progettazione si daranno indicazioni al Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC, onde

permettere di inserirli nel Quadro economico di cui all'art. 25, comma 2, lettera m del Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione – Merloni Ter).

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera (DLgs 81/2008, art. 91).

Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni Cantiere temporaneo o mobile ha una storia a se e non è riconducibile a procedure ingessate come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza - questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo. Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un Piano di sicurezza che non lasci eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza) ma non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in procedure burocratiche che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposte o troppo macchinose. (Con la conseguenza che l'Impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori – di fronte ad eccessive difficoltà procedurali – finirebbero spesso con il disattenderle).

Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di composizione nel PSC.

Come già accennato, le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dall'allegato XV del DLgs 81/2008, art. 100 CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI).

Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno scopo ben preciso. Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano Prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. Queste Prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate quindi quasi come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività. Tutto ciò nell'intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche eccetera - esageratamente imposte – piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche Prevenzione, Formazione ed Informazione continua del personale. Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l'Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare

l'insorgere del "contenzioso" tra le parti.

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro che nasce da un Programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa. Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest'ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese). Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito l'Indice del PSC che verrà redatto:

INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Parte Prima:

Prescrizioni di carattere generale

Premessa del Coordinatore per la sicurezza

Modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche – da parte dell'Impresa esecutrice – al Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la progettazione Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.

Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del Committente).

Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori) Referenti per la sicurezza richiesti all'Impresa (esecutrice dei lavori) Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici.

Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi

Verifiche richieste dal Committente

Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'Impresa)

Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati

Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali

Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza

Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza

Rischi derivanti dalle attrezzature.

Modalità di attuazione della valutazione del rumore

Organizzazione logistica del Cantiere

Pronto Soccorso

Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche

Formazione del Personale

Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI) Segnaletica di sicurezza

Norme Antincendio ed Evacuazione

Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi

Attribuzioni delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere

Stima dei costi della sicurezza

Elenco della legislazione di riferimento

Bibliografia di riferimento.

Parte seconda:

Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori

Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera

Fasi progressive e procedure più significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel Programma

Procedure comuni a tutte le opere in C.A.

Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre ed opere varie

Distinzione delle lavorazioni per aree

Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, eccetera) Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare)

Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)

Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

Il fascicolo sarà redatto in ottemperanza all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b.